

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" 44026 -MESOLA (FE)

via Gramsci,38 – tel.0533-993718-993249 fax 0533/993718 – presidenza 0533-993343

C.Mpi.:FEIC801009 – C.F.:91010690385 – sito. www.icmesola.gov.it – Codice univoco Ufficio: UF2C8F

–Codice IPA istsc_feic801009 – sito : www.icmesola.gov.it

E-Mail: feic801009@istruzione.it – p.e.c.: feic801009@pec.istruzione.it

Mesola, 17/09/2018

Ai Docenti dell'Istituto Comprensivo" Alessandro Manzoni"
Mesola

LLSS
Al personale ATA
P.C. alla DSGA Sign.ra Fantinati Monica

Agli Atti
Al sito WEB

OGGETTO: **Invio Circolare d'inizio anno scolastico.**

Si trasmette la tradizionale Circolare di inizio anno che raccoglie una serie di disposizioni che la Direzione impartisce per sviluppare un'azione omogenea nell'Istituto su diversi problemi delicati con allegato la nota relativa ai comportamenti di prevenzione da adottare.

Si ricorda a tutto il personale che detta circolare dovrà essere letta con particolare attenzione, per evitare di richiedere ripetutamente informazioni che qui sono contenute e al contempo di adottare comportamenti difformi da quelli previsti. La circolare sarà pubblicata nella "Home Page" del sito della scuola.

Si ricorda che comportamenti difformi da quelli riportati nella circolare sono passibili di sanzioni.

- Ogni coordinatore di plesso invierà una copia della Circolare a tutti gli insegnanti del plesso e a ciascun collaboratore scolastico, facendo **apporre una firma per ricevuta su un apposito foglio (da restituire in Direzione).**
- Il coordinatore di plesso avrà anche cura di informare tutti i supplenti che presteranno servizio nella scuola nel corso dell'anno scolastico, di provvedere a prendere visione della presente circolare sul sito.

Con la speranza che l'anno proceda in modo sereno auguro a tutto il personale un BUON ANNO SCOLASTICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Allegretta

CIRCOLARE D'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Le presenti disposizioni devono essere osservate sia dai docenti assunti a tempo indeterminato che dai docenti assunti a tempo determinato, nonché dal personale A.T.A.

- VISTO l'art.2043 e seguenti del CODICE CIVILE;
- VISTO il T.U. 297/94;
- VISTO il CCNL 2007 e 2016/18
- VISTO il DM 292/96;
- VISTO il DM 382/98;
- VISTA la Legge 123/2007;
- VISTO il D.L. 81/2008;
- VISTA la Legge 107/2015

TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, I GENITORI E GLI ALUNNI SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO D'ISTITUTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE:

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

- 1.La vigilanza degli alunni dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita costituisce per tutto il personale adulto della scuola il primo dovere. **L'adulto ha il dovere di vigilare** per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.
- 2.I collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e di **sorveglianza** nei confronti **degli alunni** (nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'orario di lezione per gli spazi comuni -corridoi e bagni- e durante la ricreazione), **e del pubblico**; in particolare di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Hanno inoltre il compito di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti e di effettuare le pulizie dei locali, degli spazi scolastici (interni ed esterni) e degli arredi. I collaboratori scolastici dovranno effettuare le pulizie secondo le procedure impartite dal D.S.G.A. Nel caso in cui mancassero i materiali necessari, il collaboratore deve segnalarlo in forma scritta al D.S.G.A.
- 3.Le **porte di accesso** devono essere costantemente **sorvegliate** da un operatore, onde evitare l'uscita di alunni non accompagnati. Le porte e i cancelli, dopo l'ingresso degli alunni, devono essere sempre chiusi per impedire l'ingresso di estranei nei locali scolastici. Nessun genitore può accedere alle aule se non accompagnato da un collaboratore scolastico.

VITA COMUNITARIA E SICUREZZA

4. La gestione di una vita comunitaria armonica e sicura per gli alunni prevede che gli insegnanti stabiliscano le **regole di convivenza** del gruppo classe e che queste siano amministrare con la coerenza possibile ed opportuna, anche in relazione all'età degli alunni ed al loro livello di comprensione.

5. Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire ed adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di **prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni** per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di sfollamento ecc.). Anche la presente circolare, per le parti che coinvolgono gli alunni, deve essere loro illustrata secondo il loro livello di comprensione. In ogni aula deve essere affisso ed illustrato agli alunni il libretto contenente il piano di emergenza ed evacuazione.

PRELEVAMENTO ALUNNI

6. I **genitori** hanno il dovere di vigilare gli alunni fino al loro ingresso a scuola rispettando la **puntualità** degli orari scolastici. Gli stessi non possono lasciare gli alunni incustoditi davanti ai cancelli scolastici, in attesa che siano aperti e se l'insegnante si accorge di questa anomalia ha il dovere di segnalarlo presso l'ufficio di presidenza. **I genitori** devono avvisare in caso di ritardo all'uscita affinché la scuola possa provvedere alla vigilanza degli alunni.
7. Dal momento che l'**insegnante è responsabile** dell'incolumità dell'alunno **fino alla consegna ai genitori**, deve accertarsi, nel consegnare gli alunni alle famiglie che effettivamente il bambino sia preso in consegna dal genitore o da chi ne fa le veci segnalando prontamente in presidenza, eventuali discordanze con il **Regolamento** rispetto al passaggio di consegne. Non sono ammesse da questa istituzione scolastica dichiarazioni verbali o telefoniche, liberatorie da parte dei genitori poiché queste, oltre a non avere valore legale, rendono l'insegnante informato e quindi sicuramente corresponsabile di omessa vigilanza. Si raccomanda di consegnare firmato il modello di autorizzazione per l'uscita autonoma.

PRODOTTI ALIMENTARI

8. Se l'insegnante partecipa ad una festa di classe in cui, presenti i genitori, si consumano cibi confezionati in proprio, è necessario che i genitori, sotto la loro diretta responsabilità, distribuiscano in prima persona il cibo e che il rappresentante dei genitori sottoscriva una dichiarazione liberatoria per la scuola in cui si attesti che i genitori, d'accordo fra loro, hanno direttamente provveduto alla distribuzione degli alimenti in oggetto. **Tale documentazione deve essere conservata dagli insegnanti.**

Si ricorda ai docenti:

Nell'ambito della prevenzione infortuni si ritiene necessario sottolineare la grande responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni loro affidati e ciò che questo comporta in merito alla **culpa in vigilando**. Qui di seguito si richiama la normativa vigente nonché una serie di sentenze su casi verificatesi all'interno delle scuole che evidenziano l'orientamento della magistratura nella valutazione delle responsabilità degli educatori.

La materia è regolata dagli artt.: n. 2043 e seguenti del codice civile.

In particolare l'art. n. 2048 -2° comma recita: "coloro che insegnano sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Tale articolo richiama chiaramente il dovere di un'attenta vigilanza da parte dei docenti affinché gli alunni non causino danni durante l'attività scolastica. La responsabilità del docente, anche se indiretta, è pur sempre di natura soggettiva discendendo da una propria condotta colposa. Si parla di responsabilità presunta fino a quando il precettore non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto in merito alla vigilanza sui minori non interviene la presunzione di innocenza ma l'esatto contrario.

Tale vigilanza è volta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (Cass. - 3/2/1972). La prova di non aver potuto impedire il fatto doloso, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione che l'insegnante non sia stato in grado di attuare un intervento correttivo o repressivo per evitare il danno (all'alunno), ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass. - sez. III - 27/3/1984).

In tema di responsabilità del docente per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguente tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto quanto dell'omissione del docente che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito. Pertanto il docente, partecipe della produzione dell'evento, parteciperà anche all'onere del risarcimento del danno. Non sarà quindi ammissibile una sua azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni onere di risarcimento, ma potrà essere ammessa solo azione di rivalsa parziale a carico del minore (Cass. - sez. III - 22/10/1965).

A conclusione si richiama l'art. n. 2050 del c.c. che dispone: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno".

Occorre pertanto dimostrare di aver messo in atto tutte le misure organizzative e/o disciplinari preventive idonee per evitare l'insorgere di pericoli per poter essere tutelati dalla Magistratura.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Allegretta

- Estratto del Regolamento di Istituto

-omissis-

TITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI

Art. 5 Diritti e doveri del Dirigente Scolastico

Ogni Istituto Comprensivo è presieduto da un Dirigente Scolastico, che ne ha la rappresentanza. Più specificamente, il Dirigente Scolastico svolge le seguenti funzioni:

- Assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica per garantirne la qualità e l'efficienza del servizio;
- Assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali ed esercitare le specifiche funzioni di ordine amministrativo;
- Presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato di Valutazione del Servizio degli insegnanti, i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti gli alunni e i docenti (rilascio di certificati, rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione di congedi e aspettative, la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni...);
- Procedere alla formazione delle classi, formulare l'orario settimanale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti;
- Promuovere e coordinare le attività didattiche, nel rispetto della libertà d'insegnamento;
- Predisporre le attività di aggiornamento e di sperimentazione;
- Coordinare i rapporti con le Famiglie, l'Amministrazione Scolastica, gli Enti Locali e con gli Organi del Distretto Scolastico;
- Adottare i provvedimenti necessari per inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
- Adottare provvedimenti di emergenza per garantire la sicurezza della scuola;
- Scegliere il docente con funzione vicaria, tra i docenti incaricati di collaborare con il Dirigente;
- Indire le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori, dei Docenti e del Personale A.T.A;
- Convocare il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione e il Comitato di Valutazione;
- Impartire direttive per il funzionamento dei servizi amministrativi;
- Organizzare il proprio orario di lavoro sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza;
- Assicurare una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, ma garantirla ogni qualvolta se ne configuri la necessità;
- Predisporre, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico-disciplinare della scuola e illustrarla al Consiglio d'Istituto.

Art. 6 Diritti e doveri dei docenti

- I docenti, nello svolgimento del proprio compito di formazione, si impegnano ad attivare le potenzialità di ogni bambino e ragazzo, valorizzando le conoscenze e le esperienze degli studenti per l'apprendimento di nuovi contenuti.

- Il docente ha diritto al rispetto per la propria persona e per il proprio ruolo da parte degli studenti e degli altri componenti della comunità scolastica.
- E' garantita ad ogni docente, nel rispetto delle normative vigenti, la libertà di insegnamento e di sperimentazione didattica nell'ambito delle decisioni prese dal Collegio docenti
- E' favorita e promossa la formazione dei docenti.
- I docenti sono tenuti a:
 - a) spiegare agli alunni le regole che li riguardano e le norme di sicurezza da seguire,
 - b) dare l'esempio con la competenza, la puntualità, il rispetto degli altri e delle regole;
 - c) perseguire l'inclusione di ciascun alunno nella classe;
 - d) spiegare in forma esplicita e con la partecipazione dell'alunno gli obiettivi didattici ed educativi, le modalità per raggiungerli, gli strumenti e i criteri di valutazione, nonché le attività di recupero eventualmente necessarie;
 - e) comunicare l'esito delle prove orali in modo tempestivo e, prima della prova successiva, l'esito delle prove scritte;
 - f) salvaguardare il diritto di riservatezza dello studente sulla sua situazione socio-economica, familiare e culturale;
- Il docente ha il dovere di collaborare alla vita della scuola con la partecipazione responsabile e attiva agli organi collegiali di cui è componente, con l'adesione alle iniziative della scuola, con l'aggiornamento personale.
- I docenti sono tenuti alla vigilanza e sono responsabili del comportamento degli alunni. In caso di motivata necessità di assentarsi, il docente incarica un collaboratore scolastico della vigilanza o suddivide gli alunni nelle altre classi in custodia agli altri docenti. Anche durante i viaggi di istruzione o le visite guidate dovrà essere sempre garantita la vigilanza degli alunni.
- I docenti non possono allontanare dalle aule gli studenti indisciplinati se non vigilati.
- I docenti sono tenuti a prendere visione dei comunicati quotidianamente attraverso il sito web dell'istituto, il registro elettronico, la mail personale e/o istituzionale, l'albo e le comunicazioni presenti in sala docenti. In ogni caso i comunicati e gli avvisi pubblicati sul sito e sul registro si intendono notificati.
- È dovere dei docenti compilare il registro elettronico in ogni sua parte, nel quale indicano sempre le assenze, le attività e gli argomenti svolti.
- Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
- In caso di malore/infortunio degli alunni, va avvertito un addetto al primo soccorso presente nel plesso e contattata tempestivamente la famiglia, alla quale l'alunno deve essere affidato appena possibile. Se ci sono sintomi di evidente gravità, si chiama l'ambulanza telefonando al 118, avvertendo la famiglia e la Direzione.
- Nel caso in cui uno studente sia coinvolto in un evento che lo ha portato ad infortunarsi leggermente a causa propria o di altri, il docente dovrà avvisare immediatamente le famiglie degli studenti interessati.
In entrambi i casi il docente dovrà presentare in segreteria la dovuta documentazione riferita al sinistro con relazione dettagliata.

Art. 7 Diritti e doveri dei genitori

- I genitori, o esercenti la potestà genitoriale, sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. A tal fine i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado sono tenuti a firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità.

- I genitori, o esercenti la potestà genitoriale, hanno il diritto di avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti e/o attraverso il registro elettronico e di essere tempestivamente coinvolti al verificarsi di criticità e problematiche riguardanti i propri figli.

- I genitori, o esercenti la potestà genitoriale, sono tenuti a:

a. trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

b. favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e i docenti;

c. educare al rispetto degli altri, delle regole della scuola e alla partecipazione responsabile alla vita scolastica;

d. sostenere i figli nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa con l'obiettivo del raggiungimento della loro piena autonomia e incoraggiandoli ad usare al meglio le proprie risorse;

e. partecipare agli incontri Scuola-Famiglia;

f. informarsi sulle attività e le disposizioni della scuola anche attraverso la consultazione del sito web o registro elettronico;

g. controllare quotidianamente il diario/quaderno/registo elettronico delle comunicazioni scuola-famiglia, leggendo e firmando le comunicazioni;

h. rispetto da parte propria e dei figli dell'orario di ingresso a scuola;

i. giustificare sempre le assenze, i ritardi e le uscite anticipate osservando le modalità previste dal regolamento.

Inoltre i genitori, o esercenti la potestà genitoriale, degli studenti della scuola secondaria di primo grado si impegnano a ritirare personalmente i propri figli al termine delle lezioni o a sottoscrivere l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni autonomamente.

- L'istituzione scolastica non risponde degli oggetti dimenticati o lasciati incustoditi dai genitori o dai loro figli in qualsiasi locale o pertinenza dell'Istituzione scolastica

Art. 8 Diritti e doveri degli studenti

Gli impegni enunciati si considerano un obiettivo formativo della comunità scolastica per i quali lo studente è chiamato ad attivarsi in prima persona con un'assunzione di responsabilità e di autonomia sempre maggiore in relazione all'età e con il supporto di docenti e genitori.

- Lo studente si impegna a frequentare regolarmente le lezioni e si assume la responsabilità di impegnarsi nello studio, partecipare attivamente alle lezioni e collaborare con i compagni.

- Lo studente si impegna a curare e ad organizzare il proprio materiale scolastico.

- Allo studente è richiesta puntualità e rispetto degli orari scolastici.

- Lo studente si impegna al rispetto di sé e degli altri, a tenere un comportamento corretto verso i compagni e il personale della scuola, riconoscendo il ruolo e il lavoro di ognuno.

- Lo studente rispetta gli ambienti, utilizza attrezzature, strumenti e sussidi didattici in modo da non arrecare danni. Ha cura degli oggetti di proprietà altrui e di quelli della collettività, condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola.

- Lo studente ha diritto che gli siano spiegate le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella scuola di sua competenza e si impegna a rispettarle.

- Lo studente può allontanarsi dall'aula in orario di lezione solo con il permesso del docente e per il tempo strettamente necessario.

- Lo studente ha diritto ad essere ascoltato e coinvolto nel processo educativo della scuola.
- Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Agli studenti non è consentito fotografare, filmare o registrare durante l'attività scolastica salvo casi specifici espressamente autorizzati dal docente. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare che può essere sanzionata in funzione della gravità e che determina la sottrazione temporanea del dispositivo alla disponibilità dello studente e la restituzione al genitore, da parte del docente o per tramite del Dirigente scolastico.
- In caso di necessità di comunicazioni telefoniche urgenti da parte degli alunni alle famiglie, l'alunno, previo consenso del docente, potrà chiedere al personale scolastico di mettersi in contatto con i genitori.
- Gli studenti devono restare in aula e tenere un comportamento controllato nel cambio d'ora, tra l'uscita di un insegnante e l'entrata dell'altro.
- È vietato agli studenti recarsi in aule vuote, in laboratori o in palestra se non accompagnati dall'insegnante o dal personale collaboratore scolastico.
- L'istituzione scolastica non risponde degli oggetti dimenticati o lasciati incustoditi dagli studenti in qualsiasi ambiente di competenza della scuola.
- L'attrezzatura e il materiale scolastico sono patrimonio di tutti. I danni derivati da atti di vandalismo saranno risarciti dalle famiglie degli alunni che li hanno provocati. Nel caso non siano individuabili i responsabili, verrà valutata, da parte della scuola, la possibilità che i danni vengano risarciti dalle famiglie degli utilizzatori del bene di proprietà dell'amministrazione.

Per gli alunni della scuola secondaria è stato redatto il Regolamento di disciplina riportato in allegato, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) come modificato dal D.P.R. 235/2007 che tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Consapevoli che la punizione è un intervento inadeguato a recuperare comportamenti a rischio e a migliorare situazioni problematiche, alle sanzioni disciplinari è assegnata una funzione educativa, ispirata alla riparazione del danno anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 9 Diritti e doveri del personale ATA

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio.

Il Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale e il Piano delle attività ne attribuisce le mansioni.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

I collaboratori scolastici:

- devono essere presenti all'entrata e all'uscita degli alunni, disponendosi all'ingresso, vigilando il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza, assicurando la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente;
- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora e durante l'intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni;
- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- instaurano con gli allievi e i loro genitori/tutori rapporti in sintonia con l'ambiente educativo in cui operano e sul rispetto delle norme della convivenza civile;
- garantiscono l'entrata nei locali della scuola solamente delle persone autorizzate;
- in caso di necessità accompagnano le classi durante il tragitto per uscite autorizzate insieme al docente in servizio
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
- prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
- sorvegliano l'uscita delle classi fino ai cancelli esterni prima di dare inizio alle pulizie;
- dall'inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi devono restare chiusi; della mancata chiusura sono responsabili i collaboratori scolastici.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi spazio, dopo aver fatto le pulizie dovranno controllare quanto segue:

- tutte le luci siano spente;
- tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
- ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.

TITOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Art 10 DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA ALUNNI

- L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
- La responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.
- Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio

delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Scuola dell'Infanzia

- all'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola;
- all'uscita vengono prelevati da genitori o da loro delegati dentro la scuola o nel cortile della stessa;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni anche in caso di ripetuto ritardo.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- I docenti della scuola PRIMARIA accolgono gli alunni nell'atrio d'ingresso della scuola e li accompagnano nelle rispettive classi;
- I docenti della scuola SECONDARIA sono tenuti a trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, e attendere, sull'uscio della stessa, l'ingresso degli alunni.
- gli alunni che non utilizzano lo scuolabus o entrano in modo autonomo nell'Istituto, (solo per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado), devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni anche in caso di ripetuto ritardo.

Vigilanza durante l'intervallo

- Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio, permanendo nell'aula; i collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno il corridoio di competenza e i bagni; i collaboratori scolastici, per favorire, nelle classi, il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presiedere costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti; nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nella scuola la vigilanza deve sempre essere esercitata dai collaboratori scolastici, qualora gli alunni non siano affidati al docente in servizio;
- qualora si disponga di un piano di sorveglianza diverso da quello menzionato, sarà cura del referente di plesso redigerlo e comunicarlo a tutto il personale;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio

- Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita. Ai collaboratori scolastici spetta la custodia delle porte e dei cancelli e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare. E' vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di plesso.
- I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici solo per questioni urgenti e dopo essersi fatti riconoscere dai collaboratori scolastici, che provvederanno ad accompagnarli e ad annunciarli agli insegnanti, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Vigilanza sulle condizioni dell'edificio, degli arredi e dei sussidi

- I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico in dotazione alle aule e agli altri spazi comuni;
- il personale docente è tenuto a comunicare eventuali problematiche rilevate rispetto alla sicurezza degli alunni. Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata immediata segnalazione scritta al Dirigente Scolastico tramite l'insegnante Coordinatore di plesso. Nel frattempo devono essere adottati i provvedimenti necessari ad evitare che gli alunni e/o gli adulti corrano rischi.
- Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di evacuazione predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di necessità e durante le previste esercitazioni, e a controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. Gli insegnanti ed il personale A.T.A. sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sulle attività che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo di incendio.
- Nei locali scolastici è vietato fumare, ai sensi della legge 584 dell'11.1.75.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio

fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, impegnato a prestare servizio nell'ora successiva in altra classe o plesso, si rivolgerà al docente di sostegno (se presente in aula), o al collaboratore scolastico per vigilare sulla classe fino all'arrivo del docente in orario per la lezione successiva. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti impegnati nei tre plessi, prima di accettare un incarico di supplenza devono verificare di avere il tempo necessario per raggiungere la sede, se diversa da quella in cui sono impegnati. I ritardi dei docenti non devono gravare sul servizio di sorveglianza dei collaboratori.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Segreteria e/o al Referente di Plesso.

Gli alunni della classe priva di insegnante saranno distribuiti nelle classi meno numerose per la Primaria, e suddivisi, in modo equo, nelle tre/quattro classi della Secondaria.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- i collaboratori scolastici devono verificare che l'operazione di discesa dallo scuolabus avvenga in modo ordinato;
- i docenti devono attendere gli alunni all'entrata della scuola (per la Scuola Primaria) e sull'uscio dell'aula (per la Scuola Secondaria di 1° grado);
- accompagnarli, al momento dell'uscita, fino al cancello, (per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado), verificando che salgano sullo scuolabus e che siano sotto la custodia dell'autista o dell'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente l'amministrazione comunale.

Vigilanza degli allievi in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

Art 11 Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze giustificazioni.

ENTRATA

L'ingresso degli alunni nelle aule avviene tra la prima e la seconda campana, che segna l'effettivo inizio delle lezioni.

ENTRATE FUORI ORARIO

Gli alunni ritardatari potranno essere ammessi in classe con autorizzazione del docente in orario di servizio, ma dovranno giustificare sul libretto apposito il ritardo il giorno successivo.

Per quelle riguardanti le ore successive, ci si deve rivolgere alla Segreteria o alla Presidenza. Nei plessi di Bosco e Goro il Coordinatore di plesso e in sua assenza, al sostituto o docente della prima ora che provvederà ad avvertire subitaneamente la sede centrale dell'Istituto.

Sono ammessi ritardi, con ingresso a scuola oltre l'inizio della seconda ora, **SOLO** per motivi eccezionali (visita medica, analisi cliniche, prelievo del sangue, cure periodiche, esami, difficoltà di trasporto), se motivati e documentati dalla famiglia e regolarmente giustificati nell'apposito spazio del libretto.

Sono ammessi ingressi in ritardo o uscite anticipate per motivi certificati (frequenza conservatorio, cure periodiche, ecc...) per un periodo continuativo solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Per l'uscita anticipata degli allievi minorenni dovrà intervenire personalmente il genitore esercente la patria potestà o una persona di sua fiducia da lui delegata.

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate **il primo giorno di presenza a scuola**, utilizzando l'apposito **libretto personale**.

L'Insegnante della prima ora è delegato dal Dirigente Scolastico per la giustificazione.

Le assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni (compresi i giorni festivi intermedi) NON devono essere corredate da certificato medico salvo eccezioni (Si veda la Legge Regionale 16 luglio 2015 n. 9 – art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico).

Dopo 3 ingressi in ritardo, ancorché giustificati, gli alunni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori. In caso di mancata presenza dei genitori, quest'ultimi saranno convocati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per colloquio esplicativo sul reiterato ritardo.

Art.12 Infortuni e aspetti sanitari

Infortuni

Si riportano gli obblighi in caso di infortunio:

Obblighi da parte dell'infortunato

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

Obblighi da parte del docente

- In caso di malore/infortunio degli alunni va avvertito un addetto al primo soccorso presente nel plesso e contattata tempestivamente la famiglia, alla quale l'alunno deve essere affidato appena possibile. Se ci sono sintomi di evidente gravità si chiama l'ambulanza, telefonando al 118, avvertendo la famiglia e la direzione,
- Nel caso in cui uno studente sia coinvolto in un evento che lo ha portato ad infortunarsi leggermente a causa propria o di altri, il docente dovrà avvisare immediatamente le famiglie degli studenti interessati.
- In entrambi i casi il docente dovrà presentare in segreteria la dovuta documentazione riferita al sinistro con relazione dettagliata.

Obblighi da parte della segreteria

1. Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno);
 2. Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio;
 3. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso la documentazione medica prodotta: la copia originale all'I.N.A.I.L., una copia conforme all'autorità di P.S., una copia conforme agli atti, una copia per l'assicurazione;
 4. In caso di prognosi superiore a tre giorni comunicare l'evento entro 48 ore all' I.N.A.I.L. tramite portale SIDI, all'autorità di P.S. e all'assicurazione.
 5. Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;
 6. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24ore dall'evento.
- Le stesse modalità devono essere seguite in caso di infortuni durante visite guidate o viaggi di istruzione.

Somministrazione di farmaci salvavita

I farmaci a scuola non possono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dei medici del servizio di Pediatria di Comunità.

Resta salva la facoltà dei genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, di somministrare personalmente i farmaci con le stesse modalità indicate nel Protocollo.

-omissis-